

IN BREVE – 2025 n. 38
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

59° CONGRESSO NAZIONALE FEDER.S.P.e V.

Riccione 26/29 settembre 2025

AVVIAMOCI AL CONGRESSO NAZIONALE 2025 FEDER.S.P.eV. DI RICCIONE

Il 59° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV. si terrà dal 26 al 29 settembre 2025 presso l'Hotel Mediterraneo di Riccione.

Il Congresso Nazionale è la massima espressione organizzativa della Federazione, in cui si manifesta la capacità di proposte, approfondimenti e possibili soluzioni dei temi attuali che coinvolgono i Soci, le loro Famiglia e la Comunità.

Il Congresso Nazionale viene proposto e realizzato con il contributo di tutti gli Organi Associativi dal Comitato Esecutivo Nazionale ed il Comitato Direttivo che lo propongono, il Consiglio Nazionale che lo approvano ed i rappresentanti delle Sezioni Regionali e Provinciali che lo animano e ne realizzano le decisioni.

La partecipazione al Congresso esprime l'impegno e l'interesse dei rappresentanti Provinciali e di tutti i Soci che lo arricchiscono delle esperienze e dei bisogni più periferici, e soprattutto, li portano a livello di confronto e dibattito nazionale. In tal modo si condividono le strategie con cui cercare la soluzione dei bisogni attuali ed emergenti dei Soci e Familiari.

Il Comitato Direttivo e il Consiglio Nazionale di novembre 2024 hanno deliberato di svolgere il Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV. nel Nord Italia; la disponibilità della FEDER.S.P.eV. Emilia Romagna ed in particolare la spontanea attivazione di Mario Agostini, Presidente della Sezione di Rimini, ha permesso di scegliere come sede l'Hotel Mediterraneo di Riccione, che ha presentato quest'offerta per il soggiorno, come leggete, "irrinunciabile".

Si è costituita la Segreteria Organizzativa composta da Soci Emiliano-Romagnoli: Maria Teresa Palla di Piacenza, Mario Agostini di Rimini e Salvatore de Franco di Reggio Emilia, con l'apporto di Caterina Quattrocchi della Segreteria Nazionale.

La decisione di tenere il congresso Nazionale, la scelta della sede e della location avvia di fatto il "percorso congressuale" che porterà ai prossimi incontri pre-congressuali dei Comitati Esecutivi e Direttivi Nazionali dei rinnovi delle Comitati Direttivi Provinciali e Regionali in scadenza, creando occasioni di proposte di innovazione organizzativa e di approfondimento dei problemi associativi.

Per arricchire questo percorso di avvicinamento vi invito ad utilizzare il nostro sito web che riporta le news, tutti i numeri di Azione Sanitaria, le Brevia di Marco Perelli Ercolini e i link con le nostre Federazioni ricomprese in Confedir; possiamo dialogare attraverso le nostre pagine Facebook di Feder.S.P.eV. Nazionale, è il momento di aggiornare e comunicare i nostri indirizzi e-mail per semplificare la comunicazione con i Soci.

Arrivederci a Riccione

Salvatore De Franco - Tesoriere Nazionale FEDER.S.P.eV.

[Programma 59° Congresso - Riccione – SCHEDA di prenotazione al Congresso](#)

OTTO OSPEDALI ITALIANI NELLA TOP 20 MONDIALE PER SPECIALITÀ. ECCO LA CLASSIFICA NEWSWEEK da Doctor/33 -

DoctorNews,

n.192 del 12 settembre 2025

Sono 41 gli ospedali italiani inclusi nella classifica World's Best Specialized Hospitals 2026 pubblicata da Newsweek e Statista, che analizza 12 aree cliniche su base internazionale

Sono 41 gli ospedali italiani inclusi nella classifica World's Best Specialized Hospitals 2026 pubblicata da Newsweek e Statista, che analizza 12 aree cliniche su base internazionale. Otto strutture si collocano tra le prime 20 al mondo nelle rispettive discipline:

- **Policlinico Gemelli di Roma:** 3° in ostetricia e ginecologia, 10° in gastroenterologia, 31° in neurologia, 34° in cardiologia.
- **Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma:** 6° in pediatria.
- **Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano:** 11° in oncologia.
- **Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna:** 11° in ortopedia.
- **Centro Cardiologico Monzino di Milano:** 14° in cardiologia e 24° in cardiochirurgia.
- **Irccs Besta di Milano:** 14° in neurologia e 17° in neurochirurgia.

Tra le altre strutture in evidenza: l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il San Raffaele – Gruppo San Donato, l'Humanitas di Rozzano, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Pisa, l'Azienda Ospedale Università di Padova, il Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, il San Camillo Forlanini di Roma, il Gaslini di Genova e gli Ospedali Riuniti Marche Nord di Pesaro.

Il ranking, basato su oltre 2.300 ospedali in 28 Paesi, prende in considerazione le raccomandazioni di professionisti medici, accreditamenti e certificazioni, oltre ai Patient Reported Outcome Measures (PROMs) che misurano la qualità di vita riferita dai pazienti.

Gli Stati Uniti guidano con 173 strutture, seguiti da Francia (66), Germania (59) e Regno Unito (53).

L'Italia con 41 ospedali supera la Spagna (28 ospedali), ma resta sbilanciata verso il Nord, con Lombardia al primo posto (16 ospedali, soprattutto a Milano), seguita da Lazio (8, tutti a Roma) e Piemonte (4).

"SCUDO PENALE" IN FAVORE DEI MEDICI, L'OK DEL CDM da Altalex a cura di avv Laura Biarella

Il Consiglio dei Ministri, nell'adunanza del 4 settembre 2025, ha dato l'ok alla proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci, di una riforma sulla disciplina della responsabilità professionale degli operatori sanitari. Collegata alla legge di bilancio per l'anno corrente e varata tramite la procedura d'urgenza, si intende rimodulare il sistema formativo e ordinistico delle professioni sanitarie, anche introducendo uno "scudo penale condizionato", limitando la punibilità penale di medici e sanitari in ipotesi di colpa lieve nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche.

Sommario

- [Più tutele alle professioni sanitarie](#)
- [Riforma del sistema formativo](#)
- [Lo scudo penale](#)
- [La riscrittura della valutazione della colpa](#)

<https://www.altalex.com/documents/news/2025/09/05/scudo-penale-favore-medici-ok->

SCUDO PENALE, DA FNOMCEO AI SINDACATI ECCO LE REAZIONI DEI MEDICI da Doctor/33

Il via libera del Consiglio dei ministri allo scudo penale per i sanitari ha suscitato reazioni diversificate tra le organizzazioni mediche <https://www.doctor33.it/articolo/65328/scudo-penale-da-fnomceo-ai-sindacati- ecco-le-reakzioni-dei-medici>

Il via libera del Consiglio dei ministri allo scudo penale per i sanitari ha suscitato reazioni diversificate tra le organizzazioni mediche.

Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ha accolto il provvedimento come “molto atteso dalla professione”. Per Anelli, “rendere stabili e strutturati gli interventi relativi alla responsabilità professionale significa restituire ai medici la giusta serenità, presupposto essenziale per la sicurezza delle cure”. Ha ricordato che il 97-98% delle cause contro i professionisti si conclude con assoluzione o archiviazione, con elevati costi per medici e sistema sanitario.

Più cauta la posizione della Federazione Cimo-Fesmed. Il presidente Guido Quici ha parlato di “cauta soddisfazione”, sottolineando però che “nel testo visionato è assente la definizione di colpa grave, che sarà qualificata di volta in volta dal giudice. C’è dunque il rischio che, nel concreto, per i medici non cambi nulla”. Secondo Quici, parlare di scudo penale è fuorviante, poiché il professionista dovrà comunque affrontare un processo.

Il segretario nazionale dell’Anao Assomed, Pierino Di Silverio, ha invece definito l’approvazione un “segnale di distensione e interesse verso la classe medica”. Ha aggiunto che “il nostro obiettivo è sempre curare e non uccidere i pazienti, ma per poterlo fare abbiamo bisogno di una tranquillità mentale che anche attraverso queste norme ci può essere riconsegnata”. Per Di Silverio si tratta di un primo passo verso una nuova stagione di confronto tra istituzioni e professionisti sanitari.

INPS - COMUNICATI STAMPA

Roma, 12 settembre 2025 Riforma della disabilità: l’Istituto avvia la seconda fase della sperimentazione dal 30 settembre. Estensione delle nuove modalità di accertamento della disabilità in ulteriori province, nonché nella Regione autonoma Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento

L’INPS annuncia che, a partire dal 30 settembre 2025, è prevista la seconda fase della sperimentazione della Riforma della Disabilità, prevista dal decreto legislativo n.62/2024, con l’attivazione del nuovo sistema di accertamento della condizione disabilità in ulteriori territori. Dopo il positivo avvio, il 1° gennaio 2025, della prima fase sperimentale, la nuova fase interesserà altre undici province: Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, nonché la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento.

Una delle principali novità introdotte riguarda la nuova modalità di avvio del procedimento di accertamento della disabilità, con la sola trasmissione telematica all’INPS del “certificato medico introduttivo”, senza necessità di ulteriori adempimenti o domande. Con questa innovazione, l’INPS diviene titolare unico del processo di accertamento della disabilità, semplificando l’iter burocratico e garantendo una maggiore rapidità nella gestione delle pratiche.

A partire dal 30 settembre 2025, nelle province coinvolte nella seconda fase sperimentale - Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza – dove è previsto l’intervento dell’INPS nella gestione del procedimento di accertamento della disabilità, il certificato medico introduttivo sarà l’unico strumento valido per avviare il procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità.

Dunque, tutte le procedure attivate con i certificati medici redatti secondo la precedente modalità dovranno essere completate con l'invio della relativa domanda amministrativa entro e non oltre il 29 settembre 2025.

L'INPS conferma il proprio impegno nel garantire un processo di accertamento della disabilità equo, trasparente e semplificato, in linea con gli obiettivi di modernizzazione e inclusività previsti dalla Riforma.

Il presente comunicato riprende i contenuti del messaggio n. 2600 del 5 settembre 2025, con le prime istruzioni operative dell'avvio della seconda fase sperimentale.

Roma, 11 settembre 2025 INPS: Bonus Psicologo 2025, pubblicata la circolare con le istruzioni operative Definiti requisiti, importi e modalità per presentare domanda dal 15 settembre al 14 novembre

L'INPS, con la Circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, fornisce le istruzioni operative relative al "Bonus Psicologo" 2025, misura strutturale volta a garantire un concreto sostegno ai cittadini che necessitano di assistenza psicologica. La misura, introdotta con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e resa strutturale dalla legge di Bilancio 2023, è stata disciplinata per il biennio 2024-2025 dal decreto interministeriale del 10 luglio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025).

Requisiti di accesso

Per accedere al beneficio, al momento della domanda, è necessario essere residenti in Italia e disporre di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

Entità del contributo

Il Bonus Psicologo prevede un contributo fino a 50 euro per seduta, differenziato in base all'ISEE: • massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro; • massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro; Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma +39 06 5905 5085 ufficio.stampa@inps.it • massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

Presentazione delle domande

L'INPS, con messaggio n. 2460 dell'11 agosto 2025, ha comunicato che la finestra temporale per l'invio delle domande sarà dal 15 settembre al 14 novembre 2025. Per accedere al beneficio la domanda dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025", attraverso una delle seguenti modalità:

- ✓ portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";
- ✓ Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

I beneficiari avranno 270 giorni di tempo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie, per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.

Novità introdotte dal 2025

A partire da quest'anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie. Via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma +39 06 5905 5085 ufficio.stampa@inps.it

Modalità di erogazione

Il contributo verrà erogato direttamente a favore dei professionisti che abbiano effettuato le sedute, secondo le modalità da essi indicate. Non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari. L'erogazione è subordinata al trasferimento delle risorse da parte delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. Si precisa, inoltre, che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del c.d. Bonus psicologo. Pertanto, d'intesa con il Ministero della Salute, la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare, sul sito istituzionale dell'INPS (www.inps.it), il messaggio n. 2460 dell'11 agosto 2025

**(documento allegato 168 Neo-Brevia 33) e la circolare n. 124 dell'11 settembre 2025
(documento allegato 189 Neo-Brevia 38).**

INPS - DIPENDENTI PUBBLICI IN REGIME DI TFS/TFR: MOBILITÀ da DplMo -
fonte: Inps

Per garantire l'unicità della posizione assicurativa, il legislatore ha regolato il regime pensionistico e di fine servizio rivolto al personale interessato da mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

Relativamente al Trattamento di Fine Servizio (TFS), la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:

- dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di destinazione;
- ai fini della liquidazione del TFS, del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), dell'indennità di anzianità o dell'eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l'intera anzianità di servizio già utile per l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza;
- l'importo lordo dell'indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall'amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
- all'atto della definitiva cessazione dal servizio, l'eventuale eccedenza tra l'importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all'anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.

Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.

Dunque, l'applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un'amministrazione a un'altra, riconducibile alla fattispecie della "cessione del contratto".

È quanto comunica la [circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025](#) che riepiloga, inoltre, le tipologie di mobilità e fornisce un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 126 dell'15.09.2025 (documento 191)

MIN.LAVORO - TERZO SETTORE DECRETO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO da DplMo – fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025, il Decreto 7 agosto 2025, con la definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.

Sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni del RUNTS:

a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; e) Reti associative; g) Altri enti del Terzo settore

compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale.

[il Decreto 7 agosto 2025](#)

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese agosto 2025 indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 settembre 2025 riferito al mese di agosto 2025

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2015 %	106,5 -0,7	106,8 -0,4	107,0 -0,2	107,1 -0,3	107,2 -0,1	107,3 -0,1	107,2 -0,1	107,4 -0,1	107,0 -0,1	107,2 0,0	107,0 0,0	107,0 0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016 %	99,7 + 0,3	99,5 - 0,2	99,6 -0,3	99,6 -0,4	99,7 -0,4	99,9 -0,3	100,0 -0,1	100,2 -0,1	100 +0,1	100 -0,1	100 +0,1	100,3 +0,4
2017 %	100,6 +0,9	100,0 +1,5	101,0 +1,4	101,3 +1,7	101,1 +1,4	101,0 +1,1	101,0 +1,0	101,4 +1,2	101,1 +1,1	100,9 +0,9	100,8 +0,8	101,1 +0,8
2018 %	100,5 +0,9	101,5 +0,5	101,7 +0,7	101,7 +0,4	102,0 +0,9	102,2 +1,2	102,5 +1,5	102,9 +1,5	102,4 +1,3	102,4 +1,5	102,2 -0,2	102,1 +1,0
2019 %	102,2 +0,7	102,3 +0,8	102,5 +0,8	102,6 +0,9	102,7 +0,7	102,7 +0,5	102,7 +0,2	103,2 +0,3	102,5 +0,1	102,4 0,0	102,3 +0,1	102,5 +0,4
2020 %	102,7 +0,5	102,5 +0,2	102,6 +0,1	102,5 -0,1	102,3 -0,4	102,4 -0,3	102,3 -0,4	102,5 -0,7	101,9 -0,6	102,0 -0,4	102,0 -0,3	102,3 -0,2
2021 %	102,9 +0,2	103,0 +0,5	103,3 +0,7	103,7 +1,2	103,6 +1,3	103,8 +1,4	104,2 +1,9	104,7 +2,1	104,5 +2,6	105,1 +3,0	105,7 +0,6	106,2 +0,5
2022 %	107,7 +4,7	108,8 +5,6	109,9 +6,4	109,7 +5,8	110,6 +6,8	111,9 +7,8	112,3 +7,8	113,2 +8,1	113,5 +8,6	117,2 +11,5	117,9 +11,5	118,2 +11,3
2023 %	118,3 +9,8	118,5 +8,9	118,0 +7,4	118,4 +7,9	118,6 +7,2	118,6 +6,0	118,7 +5,7	119,1 +5,2	119,3 +5,1	119,2 +1,7	118,7 +0,7	118,9 +0,6
2024 %	119,3 +0,8	119,3 +0,7	119,4 +1,2	119,3 +0,8	119,5 +0,8	119,5 +0,8	120,0 +0,4	120,1 +0,8	120,0 +0,6	120,1 +0,8	120,1 +0,0	120,2 +1,1
2025 %	120,9 +1,3	121,1 +1,5	121,4 +1,7	121,4 +1,7	121,2 +1,4	121,3 +1,5	121,8 +1,5	121,9 +1,4				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento agosto 2025 - data di pubblicazione: 16 settembre 2025

prossima diffusione: 30 settembre 2025

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+121,8
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,0
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+1,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+2,3

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - AGOSTO 2025

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **121,8**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2024, vanno rivalutate dello **1,998336 %**.

ISTAT – PREZZI AL CONSUMO AGOSTO 2025

Dati definitivi

Nel mese di agosto 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dell'1,6% su base annua (da +1,7% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

La decelerazione del tasso d'inflazione si deve principalmente alla dinamica dei prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +17,1% a +12,9%) e non regolamentati (da -5,2% a -6,3%) e, in misura minore, a quella dei prezzi dei Servizi relativi alle comunicazioni (da +0,5% a +0,2%) e dei Beni alimentari lavorati (da +2,8% a +2,7%). In accelerazione, invece, i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +5,1% a +5,6%), quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,7% a +3,0%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,3% a +3,5%).

Nel mese di agosto l'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera leggermente (da +2,0% a +2,1%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,2% a +2,3%).

La crescita tendenziale dei prezzi dei beni si attenua (da +0,8% a +0,6%), mentre quella dei servizi si amplia (da +2,6% a +2,7%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, aumenta portandosi a +2,1 punti percentuali (da +1,8 del mese precedente).

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione (da +3,2% a +3,4%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto mantengono lo stesso ritmo di crescita tendenziale (+2,3%).

La variazione congiunturale dell'indice generale (+0,1%) riflette l'aumento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+2,1%), degli Alimentari lavorati (+0,5%) e dei Servizi ricreativi, culturali

e per la cura della persona (+0,4%); scendono invece i prezzi degli Energetici non regolamentati (-2,1%) e regolamentati (-0,3%).

L'inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l'indice generale e a +2,1% per la componente di fondo.

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ad agosto 2025 registra una variazione pari a -0,2% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e a +1,6% su base annua (in rallentamento da +1,7% del mese precedente); la stima preliminare era +1,7%.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale nulla e una tendenziale del +1,4%.

Il commento

Ad agosto 2025 l'inflazione scende all'1,6%, principalmente per effetto della flessione dei prezzi dei Beni energetici (-4,8% da -3,4% di luglio). Accelerano invece i prezzi nel settore alimentare (+3,8% da +3,7%), per effetto dell'aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%) parzialmente compensato dalla lieve frenata di quelli dei lavorati (+2,7% da +2,8%). Ad agosto accelera la crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa" (+3,4% da +3,2%) e, seppure in misura modesta, l'inflazione di fondo (+2,1% da +2,0%).

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, APPROVATA LA LEGGE. LE RICADUTE PER LA SANITÀ da Doctor33

La legge chiarisce in maniera inequivocabile che prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica spettano al medico, commenta il presidente Fnomceo Filippo Anelli

Con il via libera definitivo del Senato, il disegno di legge sull'intelligenza artificiale diventa legge. Il provvedimento, collegato alla manovra, disciplina principi, regole e deleghe per l'adeguamento al regolamento europeo (AI Act), fissando paletti chiari sull'uso dei sistemi di AI in sanità.

In ambito sanitario, l'articolo 7 del testo stabilisce che l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale deve contribuire a migliorare prevenzione, diagnosi e cura "nel rispetto dei diritti, delle libertà e della sicurezza delle persone". L'AI viene espressamente definita come supporto ai processi clinici, senza sostituire le decisioni che restano "sempre rimesse agli esercenti la professione medica".

[Intelligenza artificiale, approvata la legge. Le ricadute per la sanità | Doctor33](https://www.doctor33.it/articolo/65465/intelligenza-artificiale-approvata-la-legge-le-ricadute-per-la-sanita)

<https://www.doctor33.it/articolo/65465/intelligenza-artificiale-approvata-la-legge-le-ricadute-per-la-sanita>

COSÌ L'INFLAZIONE HA DIVORATO LE PENSIONI DEGLI ITALIANI

La denuncia della confederazione italiana dei dirigenti e alte professionalità

La **Legge di Bilancio** di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, complice l'elevata fiammata inflazionistica del biennio 2023-2024, ha penalizzato come mai prima d'ora i pensionati con trattamenti sopra i 2.500 euro lordi (meno di 2.000 euro il netto): secondo il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, la perdita legata alla mancata rivalutazione sarebbe quantificabile nei prossimi 10 anni in almeno 13mila euro; valore destinato a salire progressivamente fino ai 115mila per i percettori di assegni oltre i 10mila euro lordi (6.000 circa il netto). Un provvedimento iniquo che, "lungi dal premiare il merito", penalizza proprio chi ha più contribuito al sistema, e peraltro non esente da possibili profili di incostituzionalità, con particolare riferimento alle quote di pensione calcolate con metodo contributivo, il quale prevederebbe la rivalutazione piena degli assegni.

È questa la fotografia scattata da **Itinerari Previdenziali** e **CIDA (Confederazione italiana dei dirigenti e alte professionalità)** in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate *"La svalutazione delle pensioni in Italia"*: studio che analizza gli effetti sulle rendite dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni applicati negli ultimi trent'anni, concentrandosi soprattutto sulle novità introdotte dalle più recenti manovre finanziarie.

CIDA: "così l'inflazione ha divorato le pensioni degli italiani" –
<https://www.economymagazine.it/cida-cosi-inflazione-divorato-pensioni-italiani/>

..... Cosa ancora più grave – puntualizza Brambilla – è che la perequazione sfavorevole è stata applicata sull'intero reddito pensionistico e non per scaglioni: giusto per fare un esempio riferito al 2023, un pensionato con una rendita pari tra 2.627 e 3.152 euro si è visto rivalutata l'intera pensione al 4,3% (a fronte di un tasso di inflazione definitivo dell'8,1%), e non la sola quota eccedente le 5 volte il TM". Solo per il 2025, di pari passo con l'attenuazione dell'impennata inflattiva, si è di fatto tornati all'applicazione a scaglioni su uno schema a 3 fasce: il tasso di inflazione provvisorio dello 0,8% sarà applicato al 100% fino a 4 volte il TM INPS, al 90% tra le 4 e le 5 volte e al 75% al di sopra delle 5 volte il Trattamento Minimo dell'Istituto. Il che, tuttavia, non rimedia a quanto accaduto nel biennio precedente: come puntualizza la pubblicazione, non si tratta di una perdita circoscritta a 2023 e 2024 ma di una sottrazione di reddito pensionistico permanente nel tempo e destinata anzi a trascinarsi anche negli anni successivi.

Il grande paradosso: più paghi, più perdi

AGENZIA ENTRATE: INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO - APPLICABILITÀ DELL'ESENZIONE FISCALE da DplMo – fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con [l'interpello n. 247/E del 18 settembre 2025](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+247_2025.pdf/283b9b22-26d7-da53-0ff8-2c6c0ff6a266?t=1758185010152), https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+247_2025.pdf/283b9b22-26d7-da53-0ff8-2c6c0ff6a266?t=1758185010152 fornisce alcuni chiarimenti in merito all'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con [d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986:917), <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1986:917>. In particolare, se i lavoratori dipendenti, in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma vigente ed iscritti alle forme "esclusive", possano accedere a tale incentivo parimenti ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme sostitutive.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Come evidenziato nella risoluzione 30 gennaio 2025, n. 45/E, l'attuale formulazione del comma 286 dell'articolo 1, della legge di bilancio 2023 prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (come previsto dalla previgente disciplina) ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 122.

In applicazione delle disposizioni sopra riportate, dunque, i lavoratori dipendenti iscritti alla predetta AGO o «alle forme sostitutive ed esclusive della medesima» che, al 31 dicembre 2025,

possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di pensione anticipata possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Stante il richiamo contenuto nel citato articolo 1, comma 286, della legge di bilancio 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR, dal punto di vista fiscale, le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle sue forme sostitutive e non anche i lavoratori iscritti alle forme "esclusive" con la conseguenza che restano esclusi da tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO.

Dagli atti parlamentari (cfr. relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio 2025) emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l'esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Nella citata risoluzione n. 45/E del 2025 è stato chiarito che la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all'accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme "esclusive" dell'AGO non fosse accompagnata dall'esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.

In tal senso, nel citato documento di prassi, si è ritenuto che la modifica normativa recata dal citato comma 161 abbia, prima di tutto, individuato l'ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo (lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima). Nel medesimo documento di prassi è stato rilevato, inoltre, che il terzo periodo del medesimo comma nel disporre che «relativamente alla medesima (somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore) trova applicazione quanto previsto all'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR», abbia inteso prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte dei lavoratori medesimi, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.

Per i motivi su esposti, come chiarito nella citata risoluzione n. 45/E del 2025, si ritiene che nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all'articolo 51, comma 2, lettera ibis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.